


LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE
ISSN 2612-2103



NUMERO 4\2019

- Il ruolo delle Best Available Techniques (BAT) e dei valori limite nella definizione del rischio consentito per i reati ambientali di S. ZIRULIA
- Gli aspetti problematici nel sistema di estinzione dei reati ambientali previsto dal titolo VI-bis del T.U.A. di P. FIMIANI
- Il reato di trasporto di rifiuti (art. 256, 1° comma, d.lgs. 152/06): istantaneità vs permanenza di V. PAONE
- Procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali e funzione ripristinatoria del diritto penale di F. POMES
- Il delitto di avvelenamento di acque alla luce di due recenti pronunce della Corte di Cassazione di G. RIZZO MINELLI
- Il requisito dell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema al crocevia tra i delitti di inquinamento e disastro ambientale di A. DI LANDRO



Procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali e funzione ripristinatoria del diritto penale

The extinguishing mechanism of environmental violation and restorative function of criminal law

di Fabiana POMES

Abstract. Il contributo si propone di analizzare il meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali disciplinato dagli artt. 318-*bis* del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con l'intento di riflettere sulla *ratio* sottesa a questa speciale procedura estintiva e sul suo inquadramento dogmatico nell'ambito delle categorie sistematiche elaborate dalla scienza penalistica, avendo cura di evidenziare come la natura ibrida di tale istituto incida anche sul correlato problema della possibilità di estensione al concorrente del reato degli effetti benefici derivanti dalla "regolarizzazione". Merita, poi, di esser valorizzato il rapporto con l'oblazione discrezionale di cui all'art. 162-*bis* c.p., così da mettere in luce un elemento di criticità e di inadeguatezza della procedura di estinzione oggetto di analisi e, infine, in una prospettiva *de iure condendo*, si intende dar atto delle altre misure premiali messe in campo dal legislatore della riforma, accomunate dal medesimo obiettivo di ripristino e risanamento ambientale.

Abstract. This contribution aims to discuss the extinguishing mechanism of environmental violation ruled by artt. 318-*bis* of d.lgs. 3 April 2006, n. 152. It analyses the *ratio* behind this procedure and its dogmatic framework within the systematic types built from criminal law, highlighting how the hybrid nature of this institute also affects the related problem of the possibility to extend it to the concurrent crime of positive effects due to the "regularisation". Moreover, this contribution touches on the relationship with the discretionary obliteration ruled by art. 162-*bis* c.p., pointing out critical elements of inadequacy of this extinction procedure; finally, from a *de iure condendo* perspective, it discusses the other reward measures actioned by the reform's legislator, all united under the goal of environmental restoration and remediation.

Parole chiave: meccanismo estintivo delle contravvenzioni, natura giuridica ibrida, elementi di criticità, rapporto con l'oblazione discrezionale.

Key words: extinguishing mechanism of environmental violation, hybrid legal nature, elements of inadequacy, relationship with the discretionary obliteration.



SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: *ratio* – 2.1. La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: natura giuridica – 2.2. La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: problematiche connesse – 3. Confronto con l'oblazione discrezionale di cui all'art. 162-bis c.p. e considerazioni conclusive

1. Premessa.

La legge 22 maggio 2015, n. 68, intitolata “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”, con l'intento di assicurare una completa ed effettiva tutela dell'ambiente, interviene su un duplice fronte: per un verso, introducendo nel nuovo Titolo VI-*bis* del codice penale (rubricato “Dei delitti contro l'ambiente”) fattispecie di nuovo conio, caratterizzate da un inasprimento della risposta sanzionatoria¹; per altro verso, prevedendo l'aggiunta di una Parte Sesta-*bis* (“Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale”) al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, meglio noto come “codice dell'ambiente”, che delinea un innovativo meccanismo premiale e consente la “non punibilità” di numerose contravvenzioni ambientali.

Lungi dal rappresentare un elemento di disarmonia o di criticità², tale apparente contraddizione deve essere riletta nell'ottica di una necessaria complementarietà nella strategia di tutela; in particolare, si evidenzia come, pur nella differente dosimetria sanzionatoria, l'obiettivo perseguito dal legislatore sia il medesimo e si assida sulla necessità di ripristino delle matrici ambientali incise

¹ Il riferimento è ai seguenti articoli: art. 452-*bis* c.p., inquinamento ambientale; art. 452-*ter* c.p., morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale; art. 452-*quater* c.p., disastro ambientale; art. 452-*quinqies*, delitti colposi contro l'ambiente; art. 452-*sexies*, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; art. 452-*septies*, impedimento del controllo; art. 452-*octies*, circostanze aggravanti; art. 452-*nonies*, aggravante ambientale; art. 452-*decies*, ravvedimento operoso; art. 452-*undecies*, confisca; art. 452-*duodecies*, ripristino dello stato dei luoghi; art. 452-*terdecies*, omessa bonifica. Per una completa disamina sulle nuove fattispecie delittuose, RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati, commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015; MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale (legge 22 maggio 2015, n. 68)*, Roma, 2016; RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Piacenza, 2015; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli eco-delitti: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

² Così SANTOLOCI, *La legge sui delitti ambientali un giano bifronte: nella prima parte aggrava e nella seconda (di fatto) estingue i reati ambientali*, in www.dirittoambiente.net, suggerisce l'immagine di un legislatore che, assunte le fattezze di un Giano bifronte, nella prima parte della legge aggrava e nella seconda giunge, di fatto, a depenalizzare o estinguere le contravvenzioni ambientali. In chiave critica anche TELESICA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 17 luglio 2015; VERGINE, *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del D.d.l. 1345/2014 sui delitti ambientali*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2014, 5, pp. 469 ss.



dal reato³. Limitandoci in questa sede a cenni generalissimi, può solo incidentalmente rilevarsi come, nondimeno, all'unicità dello scopo corrisponda una diversificazione degli strumenti utilizzati: a fronte di una contravvenzione, qualificata come "inquinamento ordinario"⁴, la scelta legislativa è quella di imporre al reo una serie di prescrizioni volte a garantire la reintegrazione dell'offesa; dinanzi ad un delitto, inteso quale "inquinamento straordinario"⁵ in cui si è già verificato il danno ambientale o il pericolo concreto dello stesso, il legislatore, accanto ad una risposta sanzionatoria rafforzata e aspra, incentiva la remissione in pristino ad altri fini, onde evitare la sottoposizione a confisca o la consumazione dell'ulteriore e autonomo reato di omesso ripristino⁶.

Definito sempre più spesso come "volto nascosto"⁷ della riforma ambientale realizzata con la legge 22 maggio 2015, n. 68, lo speciale meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali rappresenta il pilastro attorno al quale ruota la "non punibilità" del reo, che abbia provveduto a eliminare le conseguenze dannose della contravvenzione, mediante un comportamento diametralmente opposto a quello incriminato. Aderendo a una logica premiale, il legislatore pare valorizzare la reintegrazione del bene giuridico tutelato (*i.e.* l'ambiente, nelle varie componenti di volta in volta compromesse), in coerenza con le note esigenze di effettività di tutela a base comunitaria⁸, così rinunciando all'applicazione della pena nell'ipotesi in cui gli obblighi ripristinatori siano stati effettivamente adempiuti.

Alla luce delle brevi considerazioni svolte, è agevole desumere il rilievo centrale di tale istituto nel sistema di tutela dell'ambiente, altresì potendosi evidenziare la progressiva tendenza del diritto penale ambientale ad assumere una funzione sempre più marcatamente ripristinatoria, pur essendo la stessa, in origine, tipica del diritto civile e del diritto amministrativo⁹.

Ebbene, il presente contributo si propone di riflettere sulla *ratio* sottesa a questa speciale procedura estintiva e sul suo inquadramento dogmatico nell'ambito delle categorie sistematiche elaborate dalla scienza penalistica, avendo cura di evidenziare come la natura ibrida di tale istituto incida anche sul correlato problema della possibilità di estensione al concorrente del reato degli effetti benefici

³ RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati, commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., pp. 74 ss.

⁴ Tale espressione è di RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati, commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., p. 74, che auspica la gestione degli "inquinamenti ordinari" in modo flessibile e razionale rispetto agli scopi di tutela dell'ambiente e accoglie con favore il meccanismo di estinzione ambientale, evidenziando come la novella legislativa, con il suo diverso approccio tra "inquinamenti ordinari" e "straordinari", appaia idonea a garantire una tutela effettiva rispetto al persistere e progredire delle situazioni ambientali rischiose.

⁵ *Ivi*, p. 75.

⁶ RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, p. 63.

⁷ Di recente MARTUFI, *La "diversione" ambientale tra esigenze deflative e nuove tensioni sistemiche*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

⁸ RUGA RIVA in, PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino, 2019, p. 22.

⁹ In linea generale, si veda PALAZZO, *Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell'ambiente*, in CECCHETTI-ANDRONIO, *Ambiente e diritto*, Firenze, 1999, pp. 549 ss.



derivanti dalla “regolarizzazione”¹⁰. Merita, poi, di esser valorizzato il rapporto con l’oblazione discrezionale di cui all’art. 162-*bis* c.p., così da mettere in luce un elemento di criticità e di inadeguatezza della procedura di estinzione oggetto di analisi e, infine, in una prospettiva *de iure condendo*, si intende dar atto delle altre misure premiali messe in campo dal legislatore della riforma e accomunate dal medesimo obiettivo di ripristino e risanamento ambientale.

2. La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: *ratio*.

Come si accennava, la disciplina del meccanismo estintivo per le contravvenzioni ambientali si rinviene nella Parte Sesta-*bis* (“Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale”) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Le disposizioni richiamate (artt. 318-*bis* a 318-*octies*) delineano un articolato modello procedurale in virtù del quale è possibile giungere, al ricorrere di determinati presupposti, all’estinzione delle contravvenzioni ambientali di minor valore che non abbiano cagionato un danno o un pericolo concreto di danno per le matrici ambientali; invero, senza entrare nel dettaglio dei passaggi prescritti e rimandando ad altra sede la disamina pedissequa dell’ambito di applicazione della nuova disciplina¹¹, vale sottolineare che l’estinzione del reato risulta subordinata, da un lato al rispetto delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza al fine di “regolarizzare” e sterilizzare la situazione di rischio derivante dal reato, dall’altro al pagamento in via amministrativa di una somma di denaro pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa¹².

Ricostruiti i principali segmenti procedimentali, pare opportuno sottolineare come lo speciale meccanismo estintivo in esame risulti costruito sulla base di un analogo modello previsto con riguardo alle contravvenzioni infortunistiche (artt. 19 ss. del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758). Pur non potendosi rinvenire una completa sovrapponibilità tra la procedura in materia ambientale e

¹⁰ Come si evince dalla Circolare del Ministero del lavoro 27 febbraio 1996, n. 25, per regolarizzazione si intende “la possibilità, per il trasgressore, di elidere situazioni illecite non completamente esaurite e non già il mero intervento proteso a far solo cessare gli effetti permanenti di un fatto o di un comportamento che ha comunque determinato conseguenze od eventi che, di per sè, sono dettati dall’ordinamento e vanno necessariamente perseguiti in caso di accadimento”.

¹¹ Si rinvia a P. FIMIANI, *Gli aspetti problematici nel sistema di estinzione dei reati ambientali previsto dal titolo VI-bis del T.U.A* in questa Rivista n. 4/2019.

¹² BIASUTTI, *Nuove procedure obblative nel Codice dell’Ambiente: tra amministrazione attiva ed accertamento giudiziale*, in www.federalismi.it, p.6, il quale evidenzia come i due atti consequenziali, di accertamento della non compromissione ambientale e di asseverazione tecnica della prescrizione, competano all’Amministrazione che, quindi, diviene la protagonista dell’intera procedura. Nella stessa ottica, RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., p. 63, che avverte come “l’effettività della tutela dipenda dalla tenuta del complesso sistema amministrativo e, quindi, anche dalla sufficienza delle risorse umane, organizzative ed economiche messe in campo dalle strutture di vigilanza, dagli organi accertatori e da quelli attestatori”.



quella tracciata con riguardo alla sicurezza sul lavoro¹³, sono molteplici e palesi le similitudini, rappresentando entrambe una via alternativa alla normale definizione di un processo penale, consentendo alla estinzione del reato senza la comminazione di una misura sanzionatoria e previa riparazione dell'offesa al bene giuridico tutelato¹⁴. Entrambe le procedure prediligono, alla punizione dell'autore dell'illecito, la realizzazione da parte dello stesso di una contro-condotta, tardivamente adempiente, finalizzata a neutralizzare l'offesa¹⁵.

Tale scelta normativa, quindi, pare riflettere la "prevalenza"¹⁶ dell'interesse alla regolarizzazione delle violazioni sull'applicazione della sanzione penale e disvela la logica premiale ivi sottesa, in virtù della quale alla commissione di un reato si fa corrispondere non tanto una sanzione negativa, intesa quale conseguenza peggiorativa dello *status* o del patrimonio del reo, quanto piuttosto una sanzione positiva, consistente in una sorta di "premio" per il comportamento attivo del contravventore¹⁷.

Di conseguenza la tradizionale sequenza reato-punibilità risulta compromessa¹⁸; muovendo da istanze di effettività¹⁹ della tutela in materia ambientale e di reintegrazione dell'offesa da parte del

¹³ In tal senso PAONE, *La prescrizione dei reati ambientali secondo la L. 68/2015: non mancano dubbi interpretativi*, in *Amb. & Svil.*, 2016, 7, p. 499. Evidenza delle differenze tra i due procedimenti di estinzione delle contravvenzioni anche AMOROSO, *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, riflettendo sulla circostanza che, mentre le contravvenzioni antifortunistiche sono per lo più a carico di soggetti noti (i datori di lavoro) e assumono le caratteristiche di reati permanenti, le contravvenzioni ambientali spesso non sono ascrivibile ad un soggetto ben determinato, restando ignoto l'autore della violazione, e si strutturano, molto spesso, come illeciti istantanei a effetti permanenti. Per un approfondimento sull'operatività del meccanismo estintivo in materia di sicurezza del lavoro, GARGANI, *Criteri di definizione degli illeciti in materia di sicurezza e salute del lavoro*, in DEIBBA- GARGANI (a cura di), *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, Torino, 2012, pp. 370 ss.; PULITANÒ, (voce) *Igiene e sicurezza sul lavoro, tutela penale*, in *Dig. Disc. Pen.*, Torino, 2000, Vol. I, pp. 388 ss.; SGUBBI, *I reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro: connotati del sistema*, in MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi del lavoro*, Torino, 1994, pp. 259 ss.; MASIA- DE SANTIS, *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, Napoli, 2006; MUSCATIELLO, *La tutela altrove. Saggio sulla tutela dell' homo faber nel codice penale*, Torino, 2004.

¹⁴ CAROLLO, *La disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale: luci ed ombre del nuovo procedimento estintivo delle contravvenzioni del T.U.A.*, in MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, Roma, 2016.

¹⁵ AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, Napoli, 2008, p. 29, che, con riferimento alla procedura estintiva delle contravvenzioni antinfortunistiche, precisa come tale istituto si muova "parallelamente alle tecniche sanzionatorie" tradizionali ma "in senso diametralmente opposto", così da stimolare nel reo un *contrarius actus*, cioè una contro-azione, volta a ripristinare lo *status quo ante*.

¹⁶ In tal senso, Corte Cost., 18 febbraio 1998, n. 19, che giudica sulla illegittimità della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nella parte in cui esclude dall'operatività del meccanismo procedurale di estinzione l'ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e autonomamente provveduto all'eliminazione delle conseguenze dell'illecito, ancor prima che vengano dettate le prescrizioni dell'organo di vigilanza.

¹⁷ AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., pp. 27 ss.

¹⁸ DI MARTINO, *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena*, Milano, 1998, pp. 60 ss.; in senso analogo anche DONINI, *Teoria del reato. Una introduzione*, Padova, 1996, pp. 410 ss.



reo, si abbandona il dogma di inflizione indefettibile di una “pena proporzionale al reato commesso”²⁰ e si valorizza la definizione extra-giudiziale dell’illecito. Ed è proprio alla luce di tale “rinuncia alla pena”²¹ che una parte della dottrina²² ritiene di poter sostituire il secolare brocardo *nullum crimen sine poena* con il più realistico *nullum crimen sine remedio*, sottolineando come il rimedio sia, solo in via di estrema necessità, una sanzione privativa della libertà o incisiva del patrimonio.

Pare, quindi, evidente che la *ratio* di tale modello prescrittivo reintegratorio sia da individuarsi nella tutela *in extremis* del bene giuridico tutelato²³, anche in ragione della fondamentale rilevanza assunta dal valore-ambiente nel nostro ordinamento; pur tuttavia, non può sottacersi come, indirettamente, la devoluzione dell’illecito ad un organo di vigilanza determini un riflesso processuale e risponda a una finalità deflattiva²⁴, essendo sottratte al vaglio dell’ autorità giudiziaria le infrazioni di minor rilievo²⁵, “sanabili” mediante un comportamento pro-attivo del contravventore.

In ultima istanza, il fondamento politico-criminale di tale meccanismo premiale sembra risiedere nel più ampio principio di *extrema ratio*²⁶ e, in particolare, nella prospettiva della c.d. sussidiarietà secondaria²⁷, per essa intendendosi la sussidiarietà che attiene, anziché al momento di produzione delle disposizioni, a quello successivo della loro applicazione²⁸. Muovendo da un simile assunto,

¹⁹ MARTUFI, *La “diversione” ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche*, cit., sottolinea come la procedura in questione rappresenti il riflesso di un “crescente disincanto rispetto all’effettività del sistema sanzionatorio”, accentuato, in materia di contravvenzioni ambientali, dall’esiguità delle pene e dall’obblazionabilità delle stesse. Sulla ineffettività del modello contravvenzionale in materia ambientale anche DOVA, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, Torino, 2017, p. 94, che evidenzia come questo, da un lato, precluda alcuni strumenti di indagine (si pensi alle intercettazioni telefoniche), e dall’altro come il rischio della prescrizione, a fronte di una notevole complessità delle ipotesi di reato da verificare, porti a vanificarne gli obiettivi di tutela.

²⁰ AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 11.

²¹ L’espressione è di MUSCATIELLO, *L’entropia ambientale. Dal boia (improbabile) all’esattore (incerto)*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

²² AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 48.

²³ DOVA, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, cit. p. 94, in cui si evidenzia che le prescrizioni dell’organo di vigilanza intervengono *a posteriori* rispetto alla messa in pericolo o alla micro-lesione del bene giuridico ma rappresentano lo strumento più razionale per garantire la tutela dell’ambiente, poiché determinano la reintegrazione dell’offesa da parte del contravventore.

²⁴ In tal senso, Corte Cost., 18 febbraio 1998, n. 19, pronunciandosi sull’analogo meccanismo estintivo in materia di sicurezza sul lavoro.

²⁵ RUGA RIVA in PELISSERO (a cura di), *Reati contro l’ambiente e il territorio*, cit., p. 154.

²⁶ DONINI, *Non punibilità e idea negoziale*, in *Indice pen.*, 2001, p. 1044 precisa come ogni ipotesi di rinuncia alla pena costituisca espressione del principio di *extrema ratio*. Per un approfondimento sul tema, DONINI, *Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2003, pp. 141- 183.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 42.



invero, ben si comprende come il legislatore realizzi una sorta di “depenalizzazione in concreto”²⁹, rinunciando a punire comportamenti che, a seguito di una valutazione *ex post* e alla luce della contro-azione del reo, risultino in concreto privi di lesività.

2.1. La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: natura giuridica.

È in tale cornice concettuale che si staglia la questione della natura giuridica dello speciale meccanismo estintivo in esame e, in particolare, del suo inquadramento dogmatico; richiamando anche il dibattito della dottrina e della giurisprudenza relativo alla procedura in materia di sicurezza sul lavoro, pare possibile individuare tre principali ricostruzioni.

Un primo orientamento, valorizzando il profilo processuale del meccanismo di estinzione, qualifica l'istituto in parola come “condizione di procedibilità atipica o speciale”³⁰, argomentando che il sistema delle prescrizioni e il pagamento della sanzione amministrativa costituiscano delle “precondizioni”³¹, in assenza delle quali non pare possibile l'esercizio dell'azione penale. Più nel dettaglio, sembra trattarsi di una “precondizione negativa”³², data l'idoneità del procedimento a limitare la potestà di azione del Pubblico Ministero; le varie fasi della sequenza procedimentale³³ appaiono, cioè, funzionali a “sospendere”, fino al loro completo esaurimento, l'esercizio dell'azione penale da parte del P.m. e, di conseguenza, il potere cognitivo del giudice³⁴.

²⁹ *Ivi*, pp. 43 ss.

³⁰ Cass. Pen., Sez. III, 18 dicembre 1998, n. 13340. Si veda GAITO, (voce) *Procedibilità*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986, pp. 813 ss.

³¹ Cass. Pen., Sez. III, 9 febbraio 2005, n. 12294. Per un approfondimento della tematica, GIOVAGNOLI, *La definizione in via amministrativa delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro*, in *Lav. Giur.*, 1998, pp. 603 ss.

³² AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., pp. 186 ss. L'Autore ricostruisce il dibattito ed enuncia le varie tesi che si sono contese il campo, con riguardo alla procedura estintiva delle contravvenzioni infortunistiche.

³³ I fautori di tale tesi identificano, quali elementi di tale condizione di procedibilità, una serie di elementi: che l'organo di vigilanza abbia impartito la prescrizione e fissato il termine per la regolarizzazione, che ne abbia verificato l'esito nel rispetto dei termini fissati dal legislatore, che il contravventore sia stato ammesso al contravventore e che sia stata data apposita comunicazione al P.M. Da quanto detto consegue che il P.M. non possa esercitare l'azione penale in assenza di uno dei citati passaggi, DOVERE, *I procedimenti definitivi nella tutela penale della salute e sicurezza sul lavoro*, in SPANGHER (a cura di), *Trattato di procedura penale*, vol. III, Tomo II, pp. 803 ss. In giurisprudenza, *ex multis*, Cass. Pen., Sez. III, 9 gennaio 2009, n. 10726.

³⁴ Cass. Pen., Sez. III, 12 ottobre 2007, n. 40544, in cui si precisa che la sentenza pronunciata senza il rispetto della condizione di procedibilità “deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello, al fine di accertare se il ricorrente sia stato posto realmente nelle condizioni di estinguere le contravvenzioni ascrittegli; Cass. Pen., Sez. III, 9 febbraio 2005, n. 12294, in cui si evidenzia come l'esercizio dell'azione penale nei confronti del contravventore inadempiente sia subordinato al rispetto delle prescrizioni impartite, pena l'improcedibilità.



Tuttavia, tale impostazione è stata superata da una successiva giurisprudenza³⁵, più attenta al dato letterale contenuto nel testo normativo. In particolare, tale ricostruzione argomenta che l'istituto in esame dovrebbe essere inquadrato nella categoria delle cause di estinzione; in tal senso, depone il tenore letterale dell'art. 318-*septies* del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che subordina l'estinzione del reato al rispetto di due condizioni: l'adempimento della prestazione impartita dall'organo di vigilanza e il pagamento della somma di denaro in via amministrativa ad opera del contravventore. Proprio muovendo da questa duplicità di presupposti, tale causa di non punibilità³⁶ è stata definita come "condizione di estinzione a formazione complessa"³⁷, statuendo che, in assenza di uno dei requisiti citati, non possa verificarsi l'estinzione del reato³⁸.

Nel tentativo di sconfessare la precedente tesi, si argomenta altresì che sarebbe contraddittorio qualificare la causa di non punibilità in esame come condizione di procedibilità, stante la possibilità di esercitare l'azione penale in determinati casi, pur quando non sia stato attivato il meccanismo di ripristino; emblematiche, a tal proposito, le ipotesi in cui l'illecito sia giuridicamente o materialmente impossibile da rimuovere³⁹.

Così ricostruito il quadro dottrinale e giurisprudenziale, pare doversi evidenziare come tale oscillazione tra la natura "processuale" e quella "sostanziale" dello speciale meccanismo estintivo penal-ambientale sia, in ultima istanza, un indice della difficoltà di qualificare correttamente un istituto proteiforme come quello in esame. Ebbene, superando la tradizionale e rigida scelta tra inquadramento sostanziale e inquadramento processuale, un terzo indirizzo valorizza la natura "ibrida" della causa di non punibilità relativa alle contravvenzioni ambientali; più nel dettaglio, la dottrina propone un inquadramento "sincretistico"⁴⁰, in virtù del quale la fattispecie in esame viene

³⁵ Cass. Pen., Sez. III, 14 giugno 2000, n. 9772.

³⁶ Per un approfondimento sulla tematica generale delle cause di non punibilità, VENEZIANI, *La punibilità. Le conseguenze giuridiche del reato*, in GROSSO- PADOVANI- PAGLIARO (a cura di), *Trattato di diritto penale, parte generale*, II, Roma, 2014, pp. 290 ss.; ROMANO, *Cause di giustificazioni, cause scusanti, cause di non punibilità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1990, pp. 60 ss.; GALLO- SEVERINO, *Antigiuridicità penale (voce)*, in *Enc. Giur.*, II, Roma, 1988; BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Torino, 2013.

³⁷ Cass. Pen., Sez. III, 24 marzo 2010, n. 11271. In dottrina, CAROLLO, *La disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale: luci ed ombre del nuovo procedimento estintivo delle contravvenzioni del T.U.A.*, cit., p. 185; MARINUCCI- DOLCINI- GATTA, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Milano, 2019, p. 480, in cui si qualificano come cause di estinzione del reato, strutturalmente affini all'oblazione, quelle previste nella legislazione speciale in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché in materia di tutela ambientale.

³⁸ Di contro, l'adempimento delle prescrizioni impartite e il pagamento della somma di denaro determinano ipso iure l'estinzione del reato, vincolando il P.M. a richiedere l'archiviazione e il G.I.P. a disporla. In tal senso, MARTUFI, *La "diversione" ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche*, cit., p. 296.

³⁹ *Ivi*, p. 298. Per un approfondimento sull'operatività del meccanismo estintivo in esame anche nel caso in cui non sia impartita alcuna prescrizione per la impossibilità, materiale o giuridica, della sua emanazione, FIMIANI, ..., in questa rivista.

⁴⁰ GARGANI, *Criteri di definizione degli illeciti in materia di sicurezza e salute sul lavoro*, in *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, Torino, 2012, pp. 380 ss.



definita per metà come causa di non punibilità sopravvenuta, per metà come condizione di procedibilità.

Resta, tuttavia, da precisare che per “cause di non punibilità sopravvenuta” si intendono quelle disposizioni che premiano con l’impunità il reo che, avendo commesso un fatto tipico, antiggiuridico e colpevole⁴¹, realizzi successivamente un comportamento idoneo a reintegrare e ripristinare il bene giuridico leso⁴². La non punibilità, quindi, deriva da un accadimento posteriore alla commissione del reato, che è legato ad una condotta dell’autore del fatto illecito di segno opposto e inverso rispetto alla contravvenzione⁴³.

Salve isolate posizioni di diverso avviso⁴⁴, tale ricostruzione risulta oggi maggioritaria, anche alla luce della sua coerenza con la funzione della pena. Le ipotesi sopravvenute di non punibilità, invero, proprio perché volte al “ripristino della legalità violata”⁴⁵ e alla ricomposizione del bene giuridico leso, realizzano una trasposizione della peculiare funzione special preventiva positiva; difatti, in tali ipotesi, l’inflizione della pena, più che essere orientata alla rieducazione e alla risocializzazione del contravventore, finirebbe per apparire ingiusta agli occhi del reo⁴⁶.

2.2. La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: problematiche connesse.

Lungi dall’essere un dibattito meramente teorico, il corretto inquadramento della fattispecie in esame porta con sé notevoli implicazioni pratiche. Invero, dalla diversa qualificazione dello speciale meccanismo estintivo discendono importanti differenze di disciplina: muta, in primo luogo, la formula di proscioglimento poiché, in presenza di una condizione di procedibilità, l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita e il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere *ex art. 529 c.p.p.*, indicandone il motivo nel dispositivo; dinanzi ad una causa di non punibilità

⁴¹ Secondo la tripartizione adottata da FIANDACA- MUSCO, *Diritto penale parte generale*, Bologna, 2019.

⁴² In tale senso, pur adottando una concezione quadripartita, MARINUCCI- DOLCINI- GATTA, *Manuale di diritto penale, parte generale*, cit., pp. 457 ss.

⁴³ DI MARTINO, *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena*, cit., p. 222.

⁴⁴ MARTUFI, *La “diversione” ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche*, cit., l’Autore, preso atto della ardua catalogazione dogmatica, suggerisce di ricorrere a una categoria di derivazione anglosassone, talvolta in uso anche in Italia, quella della c.d. diversione; avverte, tuttavia, della possibilità di contrasto di una simile impostazione con il principio di obbligatorietà dell’azione penale. Per un approfondimento sulla tematica, BERTOLINI, *Esistono autentiche forme di “diversione” nell’ordinamento processuale italiano? Prime riflessioni*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; SUMMERER, “Diversion” e giustizia riparativa. *Definizioni alternative del procedimento penale in Austria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 1, pp. 560 ss.

⁴⁵ L’espressione è di PAONE, *La prescrizione dei reati ambientali secondo la L. 68/2015: non mancano dubbi interpretativi*, in *Amb. & Svil.*, 2016, 7, p. 503.

⁴⁶ AMARELLI, *La ritrattazione e la ricerca della verità*, Torino, 2006, p. 182.



sopravvenuta, invece, il giudice è tenuto a pronunciare una sentenza di assoluzione perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 530 c.p.p.⁴⁷

Di contro, se si considera il meccanismo in oggetto come causa estintiva, giova precisare che esso, a parere di una autorevole dottrina, rappresenta una sorta di “parentesi iniziale delle indagini preliminari”⁴⁸, con la conseguenza che, a fronte dell'adempimento delle prescrizioni impartite e del pagamento in via amministrativa, il procedimento raggiunge un esito positivo⁴⁹; potendosi ritenere estinto il reato, il giudice pronuncia, quindi, decreto motivato di archiviazione ai sensi dell'art. 411 c.p.p.

L'individuazione della natura giuridica dello speciale meccanismo estintivo per le contravvenzioni ambientali, poi, appare una premessa rilevante per la risoluzione della questione relativa alla comunicabilità della causa di esclusione della pena. In particolare, occorre chiedersi se sia o meno possibile estendere al concorrente gli effetti benefici derivanti dalla condotta post-fatto del reo.

Sul piano applicativo, aderire alla tesi della causa di estinzione significa patrocinare l'idea dell'inesistibilità ai concorrenti della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 182 c.p. Invero, è lo stesso legislatore a sancire la natura soggettiva delle cause di estinzione, prevedendo che l'estinzione del reato debba avere effetto soltanto per i soggetti cui la stessa riferisce.

Trasponendo tale direttiva al caso in esame, il beneficio della “non punibilità” dovrebbe essere riconosciuto al solo contravventore che si sia attivato per il ripristino delle matrici ambientali lese, ottemperando alle prescrizioni dell'organo di vigilanza e versando la somma di denaro richiesta; il correo, rimasto “inerte”, non potrebbe beneficiare del comportamento pro-attivo del primo, così dovendo rispondere del reato commesso. Tuttavia, una simile impostazione, per quanto coerente con il dettato normativo, sembra condurre a un esito paradossale e contrario alla deflazione processuale; difatti, in tale ipotesi, il P.M. sarebbe obbligato a “riprendere” il procedimento penale sospeso, a esercitare l'azione penale nei confronti del concorrente che non abbia agito in via ripristinatoria e a perseguirlo per una contravvenzione di fatto “estinta e ormai inoffensiva”⁵⁰, grazie al comportamento virtuoso del reo.

Esito più coerente con la funzione della pena e con il riflesso processual-deflattivo sembra conseguire, invece, se si aderisce alla tesi che qualifica il meccanismo estintivo in esame come causa di non punibilità sopravvenuta, seppur anomala poiché, per metà, configura anche una

⁴⁷ Per un approfondimento sul tema TONINI, *Manuale di procedura penale*, Roma, 2019.

⁴⁸ PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1996, pp.1157-1171.

⁴⁹ AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., p. 196.

⁵⁰ *Ivi*, p. 197.



condizione di procedibilità dell'azione. Per le cause personali sopravvenute di non punibilità, la regola da seguire è quella dettata dall'art. 119 c.p., in virtù della quale si estende ai concorrenti la causa di natura oggettiva e, invece, si applica ai soli soggetti cui essa riferisce la causa sopravvenuta di tipo soggettivo.

Alla luce delle suesposte coordinate normative, occorre verificare quale sia il carattere della causa di non punibilità sopravvenuta in esame; benché si tratti di un approdo non unanimemente condiviso, una parte della dottrina ritiene di dover riconoscere al meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali una natura oggettiva, con conseguente possibilità di estensione ai concorrenti del reato. In particolare, tale conclusione sembra derivare dalla circostanza che l'estinzione discenda dalla verifica oggettiva di ripristino del bene giuridico leso, di adempimento delle prescrizioni impartite e di pagamento di una somma di denaro, piuttosto che da valutazioni soggettive legate all'emenda e al pentimento del reo⁵¹.

Infine, la corretta qualificazione dello speciale meccanismo estintivo in esame risulta dirimente per la risoluzione di un'ulteriore questione di carattere generale: occorre chiedersi, cioè, se la non punibilità, prevista dagli artt. 318-*bis* ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sia da riferirsi solo alla persona fisica che si attiva per il ripristino delle matrici ambientali o possa "estendersi" anche alla persona giuridica presso la quale il soggetto responsabile opera. Per meglio comprendere tale problematica, pare opportuno premettere un inquadramento generale sulla responsabilità degli enti per i reati ambientali.

Si tratta di una tematica particolarmente controversa, da più parti oggetto di attenzione: da tempo, ad opera della dottrina e della giurisprudenza che auspicavano un adeguamento della normativa italiana alle prescrizioni europee; di recente, da parte del legislatore che è intervenuto con la legge 22 maggio 2015, n. 68, per colmare talune lacune poste dal precedente d.lgs. n. 7 luglio 2011, n. 121. Recependo la Direttiva 2008/99/CE⁵², ma di fatto ignorandone gli *standards* di incriminazione, il d.lgs. n. 7 luglio 2011, n. 121 introduceva nel nostro ordinamento la responsabilità degli enti da reati ambientali ma prestava il fianco a numerose critiche, poiché si limitava a prevedere, tra i reati presupposti, solo alcune contravvenzioni ambientali e non anche le fattispecie delittuose più gravi, in tal modo violando l'art. 6 della stessa Direttiva⁵³.

⁵¹ *Ivi*, p. 199. In giurisprudenza, Cass. Pen., Sez. III, 27 giugno 2002, n. 31069.

⁵² Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente, in GU L 328/28.

⁵³ L'art. 6 della Direttiva 2008/99/CE, rubricato "responsabilità delle persone giuridiche", imponeva agli Stati membri di sanzionare le persone giuridiche nelle ipotesi in cui gravi reati ambientali fossero commessi a loro vantaggio da un qualsiasi soggetto detentore di una posizione preminente in seno alla persona giuridica o anche da un sottoposto in assenza dei dovuti controlli. Sulle criticità del d.lgs. n. 121/2011, A. MANNA, *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, pp. 1065 ss.



Una più compiuta opera di rivisitazione e di riordino del diritto penale ambientale, attenta al rispetto delle indicazioni europee in tema di responsabilità a carico degli enti, si compie solo con la legge 22 maggio 2015, n. 68; definita dalla dottrina quale “svolta quasi epocale”⁵⁴, essa si caratterizza, tra i tanti punti di forza, per la modifica dell’art. 25-*undicies* del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in virtù della quale si allarga significativamente il perimetro della responsabilità degli enti. Invero, il comma 8 dell’art. 1 della l. 22 maggio 2015, n. 68 interviene sul citato art. 25-*undicies* e innesta, nel novero dei reati presupposto, una serie di reati tra cui compaiono anche alcune contravvenzioni suscettibili di estinzione ad opera del meccanismo in analisi.

Si deve, tuttavia, sottolineare che il legislatore della riforma nulla dispone in merito alla possibilità di sospendere il procedimento a carico degli enti⁵⁵ e dichiarare estinto il reato ascrittogli a fronte di una condotta riparativa, con ciò determinando incertezze applicative che spetta all’interprete risolvere. Il problema delineato, lungi dall’essere solo teorico, porta con sé notevoli conseguenze pratiche, soprattutto se si considera che, nella maggior parte dei casi, i reati ambientali vengono commessi nell’interesse dell’impresa⁵⁶.

Sul punto, pare necessario richiamare il principio di autonomia sancito dall’art. 8 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, alla stregua del quale la responsabilità dell’ente sussiste anche “quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia”; ciò significa che, a fronte della sospensione del procedimento a carico della persona fisica, non corrisponde analoga sorte per la procedura che coinvolge l’ente.

Stando alla lettera della norma, che espressamente richiama le ipotesi estintive, pare potersi affermare che, aderendo alla tesi che qualifica lo speciale meccanismo in esame come causa di estinzione, nulla osti all’applicazione di una sanzione nei confronti dell’ente, anche nell’ipotesi in cui la persona fisica, responsabile della contravvenzione, abbia adempiuto alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza e provveduto al pagamento di una somma di denaro in via amministrativa secondo la disciplina dettata dagli artt. 318-*bis* ss. del codice dell’ambiente. La condotta riparatrice dell’ente e l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato

⁵⁴ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “eco-delitti” una svolta “quasi” epocale per il delitto penale dell’ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 9 luglio 2015.

⁵⁵ Per un approfondimento sulla natura della responsabilità delle persone giuridiche, DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO- PADOVANI – PAGLIARO, *Trattato di diritto penale, parte generale*, Vol. IV, Milano, 2008; SCOLETTA, *La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale*, in CANZIO- CERQUA- LUPARIA, *Diritto penale delle società. I profili sostanziali*, Padova, 2016, pp. 819 ss.

⁵⁶ PETELLA, *Ecoreati e responsabilità degli enti*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.



possono rilevare, eventualmente, solo ai fini di una riduzione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231⁵⁷.

Più problematica appare la questione se si aderisce alla ricostruzione maggioritaria, che qualifica il meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali come causa di non punibilità sopravvenuta; invero, muovendo da un'interpretazione strettamente letterale e dall'elencazione tassativa delle ipotesi alla base dell'autonomia dell'ente, pare doversi concludere che, in tali circostanze, l'ente debba andare esente da responsabilità così come la persona fisica.

Pur tuttavia, la Corte di Cassazione, in un recente arresto⁵⁸, ha ritenuto di dover rileggere l'art. 8 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 alla luce di un criterio teleologico, oltre che semantico; valorizzando un'interpretazione sistematica e preso atto dell'assenza di una espressa disciplina relativa alla cause di non punibilità in senso stretto, la richiamata sentenza ritiene di poter interpretare estensivamente la disposizione in esame, sul presupposto che tale ricostruzione sembri essere l'unica in grado di rendere il sistema razionale e “non in contrasto” con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione. Sarebbe, infatti, manifestamente irrazionale una disciplina che prevedesse la responsabilità dell'ente in presenza di una causa estintiva del reato e la escludesse, invece, a fronte di una causa di non punibilità in senso stretto.

L'argomento da cui muove la giurisprudenza, per quanto retto da evidenti ragioni equitative, si espone però a obiezioni di non poco conto⁵⁹, relative anzitutto al rispetto del principio di legalità e al divieto di applicare una norma in modo che produca effetti *in malam partem* nei confronti dei soggetti dell'ordinamento. Il legislatore, invero, pare elencare in maniera tassativa le ipotesi in cui sussiste la responsabilità dell'ente anche a prescindere da quella della persona fisica e la riconduzione delle cause di non punibilità tra le ipotesi di cui all'art. 8 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sembra rispondere, più che a una interpretazione estensiva, a una vietata applicazione analogica, con la conseguenza che all'ente pare potersi comminare una sanzione pur a fronte della “non punibilità” dell'autore tardivamente adempiente.

A conclusione di tale panoramica, tuttavia, pare corretto auspicare un intervento normativo esplicito volto a colmare il divario e la discrasia che si determina tra cause di estinzione e cause di non punibilità in senso stretto, con riguardo alla responsabilità delle persone giuridiche.

⁵⁷ In tal senso anche FALCONE, *La nuova procedura estintiva delle contravvenzioni previste dal testo unico dell'ambiente introdotta dalla legge n. 68/2015. Alla ricerca di alcune indicazioni operative*, in www.lexambiente.it, 29 luglio 2016.

⁵⁸ Cass. Pen., Sez. III, 17 novembre 2017, n. 9072.

⁵⁹ AMARELLI, *La particolare tenuità del fatto nel sistema della non punibilità*, in www.discrimen.it, 14 dicembre 2018.



3. Confronto con l'oblazione discrezionale di cui all'art. 162-bis c.p. e considerazioni conclusive

Dall'analisi sinora svolta, emerge con chiarezza che la procedura delineata dagli artt. 318-bis ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 esita in una dichiarazione di estinzione, quando il contravventore si sia adoperato con un comportamento pro-attivo per l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e per il pagamento di una somma di denaro in via amministrativa. Tale ultimo profilo sembra avvicinare lo speciale meccanismo estintivo in esame all'oblazione discrezionale di cui all'art. 162-bis c.p. che, come noto, consiste nel pagamento di una somma di denaro pari alla metà del massimo, quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l'arresto o con l'ammenda, così estinguendo il reato⁶⁰.

Il rapporto tra i due istituti merita di essere approfondito; come autorevole dottrina evidenzia, il meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali rappresenta una sorta di “perifrasi razionalizzata e potenziata del procedimento oblativo previsto dall'art. 162-bis c.p.”⁶¹ ma non si pone rispetto ad esso in un rapporto di alternatività⁶². Lungi dal configurare un inutile doppione dell'oblazione, la procedura estintiva in oggetto è legata ad essa da un rapporto di genere a specie, in base al quale le due ipotesi estintive convivono e non si escludono a vicenda; in particolare, si ritiene che l'oblazione possa applicarsi in tutte le ipotesi in cui la lesione delle matrici ambientali sia insanabile o irreversibile mentre, invece, nei casi in cui il danno derivante dalla contravvenzione possa essere ripristinato pare doversi privilegiare, in prima battuta, lo speciale meccanismo estintivo disciplinato dal codice dell'ambiente, ricorrendo all'oblazione discrezionale solo nell'ipotesi in cui la violazione non venga di fatto regolarizzata⁶³.

Tale sussidiarietà è, altresì, confermata dalle differenze che connotano i due istituti in esame. Anzitutto, è diverso il momento del procedimento penale in cui essi si collocano: difatti, mentre lo speciale meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali si inserisce nell'ambito delle indagini preliminari, all'oblazione può ricorrersi solo in un momento successivo al rinvio a giudizio⁶⁴. In secondo luogo, diversi sono i soggetti titolari delle due procedure (autorità giudiziaria in un caso, organo di vigilanza nell'altro), la natura giuridica delle stesse (alla natura discrezionale

⁶⁰ MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di diritto penale, parte generale*, cit., pp. 478 ss.

⁶¹ PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, cit., p. 1168.

⁶² Tale tesi è corroborata anche dalla giurisprudenza, Cass. Pen., Sez. III, 24 ottobre 2007, n. 44369.

⁶³ CAROLLO, *La disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale: luci ed ombre del nuovo procedimento estintivo delle contravvenzioni del T.U.A.*, cit., p. 184.

⁶⁴ AMARELLI, *L'oblazione discrezionale non è “alternativa” al meccanismo estintivo delle contravvenzioni lavoristiche*, in *Cass. Pen.*, 2008, 7-8, pp. 2998 ss.



dell'oblazione si contrappone l'obbligatorietà del meccanismo estintivo ambientale) e il ruolo del contravventore (in un caso propulsivo, nell'altro passivo)⁶⁵.

L'analisi comparativa tra le due procedure estintive consente, infine, di evidenziare un elemento di criticità del meccanismo di estinzione delle contravvenzioni ambientali; invero, a differenza di quanto previsto per l'oblazione discrezionale, nella disciplina dettata dal codice dell'ambiente non si rinviene alcun limite soggettivo di applicazione, consentendo quindi l'utilizzabilità del beneficio anche ai contravventori abitualmente recidivi⁶⁶.

Così conclusa la disamina dello speciale meccanismo estintivo in materia ambientale, sia consentita una considerazione finale e più ampia. La disamina complessiva della legge 22 maggio 2015, n. 68 consente di cogliere una condivisibile tendenza al ripristino e alla tutela effettiva del bene "ambiente": si pensi all'art. 452-*duodecies* c.p., che consente al giudice di ordinare al reo, al momento della condanna, il recupero e il ripristino dello stato dei luoghi; all'art. 452-*decies* c.p., che subordina la concessione di misure premiali e la riduzione della pena all'esecuzione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi; all'art. 452-*terdecies* c.p., che presenta uno schema punitivo insolito quanto interessante, poiché ad essere incriminata è la stessa inottemperanza alla prescrizione reintegratoria.

Ebbene, in disparte la disarmonia della tecnica redazionale e l'eterogeneità dei termini utilizzati, il legislatore della riforma prevede una serie di istituti che rispondono a una funzione ripristinatoria e che perseguono l'obiettivo di tutela *in extremis* dell'ambiente, così privilegiando tale profilo a quello sanzionatorio.

⁶⁵ Per una completa disamina di tale tematica, AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., pp. 178 ss.

⁶⁶ RUGA RIVA in PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., pp. 155 ss.